

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 settembre 1983)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ⁽¹⁾, del 1977 ⁽²⁾ e del 1982 ⁽³⁾ prevedono un'azione prioritaria nei confronti del biossido di azoto, a causa della sua nocività e tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze relative ai suoi effetti sulla salute umana e sull'ambiente;

considerando che una disparità tra le disposizioni già applicabili o in corso di preparazione negli Stati membri per quel che riguarda il biossido di azoto nell'atmosfera può determinare condizioni di concorrenza ineguali e incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune; che è pertanto opportuno procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che uno dei compiti essenziali della Comunità economica europea è quello di promuovere uno sviluppo armonioso e un'espansione continua ed equilibrata nell'insieme della Comunità, compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l'inquinamento e le perturbazioni ambientali, né senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente; che i poteri d'azione a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato e che si deve pertanto ricorrere all'articolo 235 del trattato stesso;

considerando che, per proteggere in particolare la salute umana e l'ambiente, occorre fissare per il biossido di azoto un valore limite che non dovrà essere superato nel territorio degli Stati membri durante determinati periodi; che tale valore è basato sui risultati dei lavori eseguiti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della sanità, in particolare sulla relazione dose/effetto accertata per tale inquinante,

considerando che in alcune zone tale valore limite rischia di non poter essere rispettato nonostante i provvedimenti presi; che gli Stati membri possono beneficiare di deroghe limitate nel tempo, a condizione di presentare alla Commissione piani per il miglioramento graduale della qualità atmosferica nelle zone in questione;

considerando che i provvedimenti che verranno presi in applicazione della presente direttiva devono essere economicamente attuabili e compatibili con uno sviluppo equilibrato;

considerando che l'ossido di azoto, pur non avendo effetti nocivi sulla salute, costituisce tuttavia una fase intermedia nella formazione del biossido di azoto e che è quindi opportuno misurarlo per controllare gli inquinanti a cui può dare origine;

considerando che il biossido di azoto interviene anche come precursore nella formazione degli ossidanti fotochimici, i quali possono avere effetti nocivi sull'uomo e sull'ambiente e che un'azione preventiva può contribuire a ridurre la formazione;

considerando che è opportuno predisporre un adeguato controllo della qualità atmosferica e, in particolare, dell'osservanza del valore limite; che è quindi necessario installare non solo stazioni di misurazione incaricate di fornire i dati necessari all'applicazione della direttiva, ma anche stazioni di misurazione dell'ossido di azoto, precursore del biossido;

considerando che negli Stati membri esistono metodi diversi di campionamento e di analisi e che occorre quindi permettere, a certe condizioni, l'impiego di

(¹) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

(²) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(³) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

metodi di campionamento e di analisi che differiscono dai metodi di riferimento indicati nella presente direttiva;

considerando che, oltre al valore limite, occorre altresì fissare dei valori guida, che servano di riferimento agli Stati membri nella predisposizione delle misure atte a garantire l'osservanza del valore limite e che rappresentino nel contempo degli obiettivi di qualità atmosferica a medio o a lungo termine;

considerando che i progressi scientifici e tecnici potranno rendere opportuno un ulteriore sviluppo dei metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nella presente direttiva; che, per agevolare l'attuazione dei lavori a tal fine necessari, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

È scopo della presente direttiva fissare:

1. Un valore limite (allegato I) per il biossido di azoto nell'atmosfera, nonché le condizioni di applicazione di tale valore, al fine di:
 - migliorare la protezione della salute umana,
 - contribuire eventualmente alla protezione dell'ambiente;
2. Dei valori guida (allegato II), per aiutare gli Stati membri a predisporre le misure atte a garantire l'osservanza del valore limite.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

— per «valore limite» s'intende:

la concentrazione di biossido di azoto indicata nella tabella dell'allegato I, che non deve essere superata nell'insieme del territorio degli Stati membri durante determinati periodi, alle condizioni precisate negli articoli seguenti;

— per «valori guida» s'intendono:

le concentrazioni di biossido di azoto indicate nell'allegato II, al superamento delle quali gli Stati membri devono esercitare una sorveglianza particolare e predisporre misure di riduzione per evitare che venga superato il valore limite.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché dal [1° aprile 1986] le concentrazioni di biossido di azoto nell'atmosfera, fuori dei luoghi di lavoro e degli edifici, non siano superiori al valore limite indicato nell'allegato I.

2. Tuttavia, qualora a causa di circostanze particolari le concentrazioni di biossido di azoto nell'atmosfera rischino, nonostante i provvedimenti presi, di superare in determinate zone, dopo il [1° aprile 1986], il valore limite indicato nell'allegato I, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione anteriormente al [1° ottobre 1985].

Esso comunica contemporaneamente alla Commissione i piani per il miglioramento graduale della qualità atmosferica nelle zone in questione. Tali piani, predisposti sulla base di informazioni appropriate sulla natura, l'origine e l'evoluzione di questo inquinamento, descriveranno in particolare i provvedimenti presi o da prendersi nonché le procedure applicate o da applicarsi dallo Stato membro. Tali provvedimenti e procedure dovranno far sì che nelle zone in questione le concentrazioni di biossido di azoto nell'atmosfera raggiungano, nel più breve tempo possibile e in ogni caso anteriormente al [1° aprile 1993], valori inferiori o pari al valore limite indicato nell'allegato I.

3. «In caso di superamento dei valori guida indicati nell'allegato II, gli Stati membri sono tenuti a prendere misure di sorveglianza più severe e/o di riduzione per prevenire un superamento del valore limite.

Articolo 4

1. Nelle zone in cui ritengano necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento da biossido di azoto a seguito di nuovi sviluppi, in particolare urbani o industriali, gli Stati membri interessati fissano valori inferiori al valore limite di cui all'allegato I.

2. Nelle zone in cui ritengono necessaria una protezione particolare dell'ambiente, gli Stati membri interessati fissano valori di molto inferiori al valore limite di cui all'allegato I.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i valori, i termini e gli scadenziari fissati per le zone di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i provvedimenti appropriati da essi eventualmente presi.

Articolo 5

1. Gli Stati membri installano stazioni di misurazione incaricate di fornire i dati necessari all'applicazione della presente direttiva, in particolare nelle zone nelle quali il valore limite di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è o rischia di essere superato e nelle quali la popolazione potrebbe essere esposta, nonché nelle zone di cui all'articolo 4.

2. Per le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, le stazioni di misurazione devono essere installate in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III. Tali stazioni dovrebbero possibilmente effettuare anche le misurazioni della concentrazione di ossido di azoto.

Articolo 6

1. A decorrere dal 1° aprile 1986 gli Stati membri informano la Commissione, al più tardi sei mesi dopo la scadenza (fissata al 31 marzo) del periodo annuo di riferimento, dei casi in cui il valore limite indicato nell'allegato I è stato superato e delle concentrazioni rilevate.

2. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione, al più tardi un anno dopo la fine del periodo annuo di riferimento, le cause di tali superamenti, nonché i provvedimenti presi per evitare che si ripetano.

3. Gli Stati membri comunicano infine alla Commissione, a sua richiesta, le informazioni relative alle concentrazioni di biossido di azoto nelle zone da essi eventualmente designate ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

La Commissione pubblica periodicamente una relazione di sintesi sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 8

I provvedimenti attuati in applicazione della presente direttiva non devono avere l'effetto di deteriorare sensibilmente la qualità atmosferica nelle zone esterne agli agglomerati urbani, in cui il livello d'inquinamento da biossido di azoto rilevato al momento dell'entrata in vigore della stessa era basso rispetto al valore limite indicato nell'allegato I. Questa disposizione non intende proibire l'apertura di vie di circosollazione per le agglomerazioni.

Articolo 9

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri si avvalgono dei metodi di riferimento, di campionamento e di analisi di cui all'allegato IV. Essi possono servirsi anche di altri metodi, a condizione di dimostrare preventivamente alla Com-

missione che esiste una soddisfacente corrispondenza tra i risultati di tali metodi e quelli ottenuti con i metodi di riferimento.

2. La Commissione stabilisce, anteriormente al [1° aprile 1985], le modalità secondo le quali deve essere fornita la prova di tale corrispondenza.

Articolo 10

1. Gli Stati membri che si propongono di fissare, in una regione vicina alla frontiera con uno o più Stati membri, valori per le concentrazioni di biossido di azoto nell'atmosfera conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, organizzano una consultazione preliminare con gli Stati membri interessati. La Commissione deve esserne informata e partecipa, a sua richiesta, alla consultazione.

2. Quando il valore limite indicato nell'allegato I o i valori di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, sempreché questi ultimi siano stati oggetto di consultazioni conformemente al paragrafo 1, sono superati o rischiano di essere superati a causa di un sensibile inquinamento proveniente o che può provenire da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano per rimediare alla situazione. La Commissione deve esserne informata e partecipa alle consultazioni.

Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni di cui all'allegato III e all'allegato IV sono adottate conformemente alla procedura descritta nell'articolo 13. L'adeguamento non deve avere l'effetto di modificare direttamente o indirettamente il valore limite indicato nell'allegato I.

Articolo 12

1. Ai fini dell'articolo 11 è istituito un comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, qui di seguito chiamato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 13

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in fun-

zione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure prospettate, se conformi al parere del comitato.

Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito questo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [1° aprile 1986]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Valore limite per il biossido di azoto

(espresso in $\mu\text{g}/\text{m}^3$) ^(*)

Periodo di riferimento ^(*)	Valore limite per il biossido di azoto
Anno	200
	98° percentile calcolato in base ai valori orari medi rilevati durante l'anno ^(*)

(¹) Il periodo annuo di riferimento ha inizio il 1° aprile di ogni anno civile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

(²) Per il riconoscimento della validità del calcolo del 98° percentile è necessario che il 60 % dei valori annui possibili sia disponibile e uniformemente ripartito, se possibile, sull'intero anno considerato per il luogo di misurazione preso in esame.

Se, per certi luoghi, i valori misurati non fossero disponibili per un periodo superiore a due settimane, lo si dovrà precisare nell'indicare il percentile calcolato.

Il calcolo del 98° percentile in base ai valori orari medi rilevati durante l'anno va eseguito a partire dai valori effettivamente misurati e non da valori interpolati o estrapolati. I valori misurati vengono arrotondati al $\mu\text{g}/\text{m}^3$ più vicino. Tutti i valori orari sono riportati in un elenco compilato in ordine crescente per ogni luogo:

$$X_1 \leq X_2 \leq X_3 \leq \dots \leq X_k \leq \dots \leq X_{N-1} \leq X_N$$

Il 98° percentile è il valore dell'elemento di ordine K per il quale K viene calcolato mediante la seguente formula:

$$K = (q \times N) + 1$$

dove q è uguale a 0,98 per il 98° percentile e a 0,50 per il 50° percentile, N essendo il numero dei valori effettivamente misurati.

Il valore di $(q \times N)$ viene arrotondato al numero intero più vicino.

(³) L'indicazione del volume deve essere riportata alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione:

- 293° Kelvin,
- 101,3 KPa.

ALLEGATO II

Valori guida per il biossido di azoto

(espressi in $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (*)

Periodo di riferimento	Valori guida per il biossido di azoto
Anno	50
	50° percentile calcolato in base ai valori medi rilevati durante l'anno
	135
	98° percentile calcolato in base ai valori orari medi rilevati durante l'anno

Per il calcolo di questi percentili si applica la formula indicata nell'allegato I, punto 2. Il valore di q sarà di 0,50 per il 50° percentile e di 0,98 per il 98° percentile.

(*) L'indicazione del volume deve essere riportata alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione:

- 293° Kelvin;
- 101,3 KPa.

ALLEGATO III

A. Localizzazione delle stazioni di misurazione per la sorveglianza delle concentrazioni di biossido di azoto nell'atmosfera

1. Per la sorveglianza delle concentrazioni di biossido di azoto, occorre effettuare misurazioni di sorveglianza per due tipi di situazione dove delle persone sono esposte e dove il valore limite rischia di essere superato:
 - i luoghi ristretti (ad esempio, strade anguste);
 - le zone critiche (ad esempio, soggette a «nebbia fotochimica»).
2. Per i luoghi ristretti, al minimo una stazione di misurazione dovrebbe essere situata in un luogo dove le concentrazioni sono principalmente influenzate dalle emissioni del traffico, di preferenza nel punto in cui è da attendersi la concentrazione di biossido di azoto più elevata.
3. Per le zone critiche, la concentrazione di biossido di azoto deve essere sorvegliata mediante stazioni di misurazione situate in luoghi non esposti all'influenza diretta del traffico, stazioni che saranno in numero di almeno 3 ogni 100 km². Una stazione deve essere situata nel luogo in cui è da attendersi la concentrazione più elevata.
4. Il punto di prelievo deve essere situato a un'altezza compresa tra 1,5 e 5 metri.
5. Una distanza sufficiente deve separare il punto di prelievo dalle fonti locali di emissioni di biossido di azoto, per evitare che esse influenzino direttamente i risultati delle misurazioni.

B. Funzionamento delle stazioni di misurazione

1. Quando uno Stato membro sceglie un metodo di misurazione differente del metodo di referenza specificato nell'allegato IV, deve nondimeno tener conto delle raccomandazioni generali sul campionamento riportate nel metodo di referenza.
2. I valori rilevati devono essere elaborati e trasmessi con una precisione almeno pari a $5/\mu\text{g}/\text{m}^3$.
3. La lettura finale degli strumenti deve rendere possibile il calcolo della media oraria. Le medie orarie vanno conservate:
 - fino al momento della redazione della relazione finale da parte della Commissione in conformità dell'articolo 7, se il valore limite non è stato superato;
 - fino all'adozione dei provvedimenti previsti all'articolo 3, se il valore limite è stato superato.

*ALLEGATO IV***Metodi di riferimento, di campionamento e di analisi da applicare nel quadro della presente direttiva**

I metodi di riferimento, di campionamento e di analisi per la determinazione degli ossidi di azoto sono quelli descritti nella norma ISO DP 7996.

Per detti metodi fanno fede le versioni linguistiche pubblicate da tale organismo e le altre versioni che la Commissione certificherà conformi ad esse.
